

Civile Sent. Sez. 3 Num. 31950 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 11/12/2018

SENTENZA

sul ricorso 27815-2016 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE, 21, presso lo studio
dell'avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso
dall'avvocato CAMILLO FEDERICO giusta procura a
margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2018

contro

2018

, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ARBIA 70 C/O FAM. LOCCI-SARLI, presso lo
studio dell'avvocato ENZO GIUSEPPE MARIA SARLI, che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

- **intimati** -

nonchè da

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
1, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MATTEO
PUGLIESE, RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVVOCATO
GIUSEPPE NICOLA SOLIMANDO giusta procura in calce al
ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;

, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ARBIA 70 C/O FAM. LOCCI-SARLI, presso lo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



studio dell'avvocato ENZO GIUSEPPE MARIA SARLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti-

avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso ,
rigetto del ricorso incidentale ;

udito l'Avvocato LORENZO SCIUBBA per delega non scritta;

udito l'Avvocato GIUSEPPE NICOLA SOLIMANDO;

udito l'Avvocato CLAUDIO LUCISANO per delega;

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 27-4-2016 la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Matera, decidendo in ordine ad un sinistro stradale avvenuto in data 16-7-1998 sulla strada Saurina in agro di Stigliano tra l'autovettura Volkswagen Polo condotta da _____, deceduta in seguito allo stesso, ed il mezzo agricolo non assicurato condotto da _____, ha ritenuto sussistente un concorso di colpa in pari misura del _____ e della _____, per l'effetto, ha condannato la _____, procuratrice di _____, impresa designata per il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento del danno subito dal padre, dai figli e dai fratelli della vittima; ha, invece, rigettato l'appello proposto da _____, marito della vittima, confermando quindi la statuizione del Tribunale di respingimento della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "iure proprio" subito in conseguenza del decesso del coniuge.

In particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ha evidenziato, in ordine alla pari responsabilità, che il _____ ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione, mentre la _____ ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, la strada rettilinea, senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni e senza indossare le cinture di sicurezza.

La Corte, inoltre, in ordine al rigetto della domanda risarcitoria del coniuge, ha evidenziato che la presunzione di sussistenza (tra coniugi non separati) di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata, nella specie, superata da elementi di segno contrario, atteso che il _____ aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte della _____; l'attore, quindi, su cui incombeva la relativa prova, non aveva dimostrato, in presenza di una circostanza che -secondo comune esperienza- costituisce sintomo del deterioramento e della cessazione di un



rapporto coniugale, la perdurante sussistenza tra i coniugi (benché non legalmente separati) di un vincolo affettivo.

Avverso detta sentenza _____ propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, illustrato anche da successiva memoria.

_____, _____ e _____ (figli della vittima), _____ e _____ (fratelli della vittima), tutti in proprio e quali eredi di _____ e _____ (padre della vittima, deceduto il 3-12-1999), nonché _____ (nato l'11-6-1974) e _____ (quali eredi di _____ e _____ (altro fratello della vittima, deceduto il 1°-3-2011) propongono successivo ricorso incidentale, affidato a due motivi.

_____ (già _____) resiste con controricorso, illustrato anch'esso da successiva memoria.

_____ resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato da _____, _____ e _____ (figli della vittima), _____ e _____ (fratelli della vittima), tutti in proprio e quali eredi di _____ e _____ (padre della vittima, deceduto il 3-12-1999), nonché _____ (nato l'11-6-1974) e _____ (quali eredi di _____ e _____ (altro fratello della vittima, deceduto il 1°-3-2011) va esaminato per primo per ragioni di ordine logico.

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2056 cc e 116 cpc, si dolgono che la Corte territoriale abbia ommesso di considerare il fatto decisivo costituito dall'ora del tramonto del sole alla data del 16 luglio 1998 (ore 20.07, come accertato dal CTU); fatto decisivo in quanto l'incidente, avvenuto intorno alle 20.45, si sarebbe verificato in assenza di qualsiasi residua visibilità, e quindi in

Né può ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nel divieto di doppia presunzione (correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice), essendosi invece solo limitata a far discendere dai due su menzionati fatti noti (lesioni al torace e danni alla parte bassa dello sterzo) il fatto ignoto del mancato uso delle cinture, valutando poi consequenzialmente tale mancato uso delle cinture in nesso causale con l'evento morte.

Con l'unico motivo di ricorso il Rufino, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc-violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2729, 2697 e 143 cc e 116 cpc, si duole che la Corte territoriale, sulla sola base di una relazione extraconiugale e della conseguente nascita di un figlio naturale, abbia ritenuto insussistente il legame affettivo tra i coniugi al momento dell'incidente, ed abbia quindi rigettato, per mancanza di prova, la richiesta di risarcimento per il subito pregiudizio morale da perdita del rapporto parentale; siffatti elementi (relazione extraconiugale e nascita di un figlio naturale) non sono elementi univoci rispetto all'insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge; la relazione sentimentale extraconiugale non può costituire grave e preciso elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto e negare qualsiasi forma di ristoro del pregiudizio morale; inopinatamente la Corte ha equiparato il deterioramento alla cessazione del rapporto affettivo.

Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.

Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune; nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale.

Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all'art. 143 cc).

Detti elementi non comportano, di per sé, l'insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest'ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc (essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.

Nella specie la Corte territoriale, con valutazione in fatto (come tale non sindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto che il non avesse fornito detta prova e, correttamente, ha rigettato la domanda risarcitoria.

In conclusione, pertanto, vanno rigettati entrambi i ricorsi (quello principale e quello successivo incidentale).

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché i ricorsi sono stati presentati successivamente al 30-1-2013 e sono stati rigettati, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principali e di quelli incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.



P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di _____ e di _____, che si liquidano per ciascuno in euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti principale e di quelli incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma il 6-7-2018